

IL “RESPONSUM” DEL DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE SULLA BENEDIZIONE DELLE COPPIE OMOSESSUALI¹

<<AL QUESITO PROPOSTO: LA CHIESA DISPONE DEL POTERE DI IMPARTIRE LA BENEDIZIONE A UNIONI DI PERSONE DELLO STESSO SESSO? SI RISPONDE: NEGATIVAMENTE>>.

Questo è il testo, nella sua estrema sinteticità, che l’attuale Dicastero per la Dottrina della Fede ha emanato in data 22 febbraio 2021², Festa della Cattedra di San Pietro Apostolo, e pubblicato il 15 marzo 2021, in merito alla *vexata quaestio* evocata.

Il tema della presente riflessione appare così immediatamente aperto e altrettanto repentinamente già chiuso.

Tuttavia, è lo stesso *responsum* che prova ad andare oltre alla semplice dinamica domanda/risposta, accompagnando le righe citate con una nota esplicativa in cui, dopo aver riportato la natura della benedizione nel novero dei sacramentali, come presentati nel Codice di Diritto Canonico³ e nel Catechismo della Chiesa Cattolica⁴, pone in evidenza un triplice ordine di ragioni a sostegno della risposta data: la valutazione di compatibilità della benedizione all’unione omoaffettiva; la relazione con i sacramenti; il potere della Chiesa di disporla e la sua conseguente liceità o meno. Queste motivazioni, insieme all’articolo di commento al *responsum*⁵, consentono di delineare, dal punto di vista del giurista una trattazione del tema in tre passaggi: 1) gli aspetti procedurali e formali; 2) gli aspetti sostanziali; 3) riflessioni e prospettive.

1. GLI ASPETTI PROCEDURALI E FORMALI

Va, preliminarmente, rilevato che, fin dalla pubblicazione del documento in commento, le reazioni in molti luoghi del mondo e in alcune parti dell’episcopato, soprattutto in area tedesca e nord-

¹ Il presente contributo rappresenta la relazione tenuta in occasione dell’incontro in data 15.02.2023, organizzato dal Vicariato di Roma-Tribunale di Prima istanza e *Coetus Advocatorum*, nell’ambito del ciclo di formazione su “Matrimonio tra diritto canonico e diritto italiano”.

² CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Responsum ad dubium circa la benedizione delle unioni di persone dello stesso sesso, diei 15 martii 2021*, in <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/03/15/0157/00330.html> (accesso 16.12.2022).

³ CANN. 1166-1170.

⁴ CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, nn. 1667-1672.

⁵ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Articolo di commento del Responsum ad dubium*, in https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20210222_articolo-responsum-dubium-unioni_it.html (accesso 16.12.2022).

americana⁶, che auspicavano forse un esito differente⁷, hanno sollevato interrogativi che hanno riguardato non solo gli argomenti sostanziali, ma hanno investito la genesi stessa del *responsum* e la sua paternità, con particolare riferimento a presunte “prese di distanza” del Pontefice da quanto affermato dall’allora Congregazione. Occorre subito sottolineare, come si preciserà in seguito, che tali posizioni, ad avviso della scrivente, appaiono giuridicamente prive di fondamento per diversi ordini di motivi.

1.1. L’approvazione

In primo luogo, in calce alla nota esplicativa si fa esplicito riferimento al consenso di Papa Francesco alla pubblicazione della risposta in argomento e della citata nota esplicativa: <<Il Sommo Pontefice Francesco, nel corso di un’udienza concessa al sottoscritto Segretario di questa Congregazione, è stato informato e ha dato il suo assenso alla pubblicazione del suddetto *Responsum ad dubium*, con annessa Nota esplicativa>>. Ciò consente, in prima battuta, di affermare con chiarezza la sottoposizione al Romano Pontefice di entrambi i testi e la sua valutazione positiva sulla possibilità di diffusione.

In secondo luogo, l’assenza di un’approvazione in forma specifica del Pontefice sul documento non lo rende privo di legittimità e di valore.

Sul punto, vale solo la pena evidenziare come l’art. 18 della precedente Costituzione sulla Curia Romana, *Pastor Bonus*⁸, ancora vigente all’epoca del *responsum*, ponga la necessità di approvazione in forma specifica da parte del Romano Pontefice per le decisioni di maggiore importanza, con eccezione di quelle per cui i capi dicastero hanno ricevuto speciali facoltà e delle sentenze dei Tribunali apostolici della Rota Romana e della Segnatura. Ciò si comprende in quanto

⁶ AMERICA MAGAZINE, *Pope Francis same sex union statement*, 21.03.2021, in <https://www.americamagazine.org/faith/2021/03/21/pope-francis-same-sex-unions-statement-240291> (accesso 18.12.2022). Nel commento si vuole attribuire al Pontefice, con il substrato di fonti vaticane non meglio identificate, una distanza da quanto affermato dall’allora Congregazione – oggi Dicastero – per la dottrina della fede, derivando tale posizione dal commento al brano di Vangelo nell’Angelus domenicale, ricostruzione che non appare fondata dalla lettura integrale del passaggio in questione in <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/03/21/0171/00374.html> (accesso 18.12.2022).

⁷ FSSPX NEWS, *Reazioni episcopali al “responsum”*, in <https://fsspx.news/it/news-events/news/reazioni-episcopali-al-“responsum”-della-cdf-65010> (accesso 18.12.2022).

⁸ GIOVANNI PAOLO II PP., Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, in AAS LXXX (1988), 841-912, Art. 18: <<*Summi Pontificis approbationi subiciendae sunt decisiones maioris momenti, exceptis iis pro quibus Dicasteriorum Moderatoribus speciales facultates tributae sunt exceptisque sen tentiis Tribunalis Rotae Romanae et Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae intra limites propriae competentiae latis. Dicasteria leges aut decreta generalia vim legis habentia ferre non possunt nec iuris universalis vigentis praescriptis derogare, nisi singulis in casibus atque de specifica approbatione Summi Pontificis. Hoc autem sollemne sit ut nihil grave et extraordinarium agatur, nisi a Moderatoribus Dicasteriorum Summo Pontifici fuerit antea significatum*>>.

tale forma di approvazione ha come conseguenza l'attribuzione della paternità e responsabilità dell'atto all'approvante, in questo caso, al Pontefice⁹.

Non difforme dalla precedente formulazione è quella oggi contenuta nell'art. 31 §2¹⁰ della nuova costituzione apostolica sulla Curia Romana, *Praedicate Evangelium*, emanata in data 19 marzo 2022, Solennità di San Giuseppe Sposo della Beata Vergine Maria, ed entrata in vigore nella successiva Festa di Pentecoste, in data 5 giugno 2022, in cui si ripropone il disposto secondo il quale l'approvazione deve concernere le decisioni e le risoluzioni più importanti, ad integrazione di quanto espresso nel §1 dello stesso articolo, in cui si pone ancora più in luce il ruolo vicario al successore di Pietro della Curia Romana, poiché <<circa gli affari importanti o straordinari nulla deve essere fatto prima che il Capo di un'Istituzione curiale lo abbia comunicato al Romano Pontefice>>¹¹.

Sulla base di un'assenza formale di approvazione in calce al *responsum* e alla nota integrativa – il testo si limita a parlare di assenso alla pubblicazione – si è fatta avanti, nel fronte dei contrari al documento, l'idea di “presa di distanza” del Papa dalla soluzione ivi indicata¹².

Se, tuttavia, si esaminano la natura del *responsum* e il novero dei compiti che l'attuale Dicastero per la dottrina della Fede è ed era chiamato a svolgere al momento della sua promulgazione, si evince come l'invocata approvazione non appaia necessaria e non influenzi il cardine del discorso.

Non va, infatti, dimenticato che ogni riforma della Curia ha sempre costituito legislazione speciale – o meglio “peculiare” – che si innesta sulla previsione generale del Codice di Diritto Canonico che al can. 360 delinea tale organismo come istituzione che <<adempie la propria funzione per il bene e a servizio delle Chiese>> in nome e con l'autorità del Romano Pontefice¹³, come emerge, altresì, nella nuova formulazione dell'art. 1 di *Praedicate Evangelium*, che indica la Curia romana come lo strumento del quale ordinariamente il Pontefice si avvale <<nell'esercizio del suo Supremo ufficio pastorale e della sua missione universale nel mondo>>¹⁴.

⁹ Cfr. P. VALDRINI, *Comunità, Persone, Governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, Lateran University Press, Città del Vaticano (2013), 143-144. L'Autore evidenzia come si debba distinguere tra un'approvazione ordinaria, che lascia al dicastero la responsabilità dell'atto, e un'approvazione in forma specifica che attribuisce tale responsabilità al Romano Pontefice, con la non trascurabile conseguenza di rendere l'atto, reso dall'autorità capitale, non soggetto a ricorso amministrativo.

¹⁰ Cfr. FRANCESCO PP., *Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano (2022), 48-49.

¹¹ Cfr. in commento alla funzione vicaria della Curia Romana e del servizio al compito capitale del Romano Pontefice nell'attuale normativa vigente A. VIANA, *La potestà della curia romana secondo la costituzione apostolica <<Praedicate Evangelium>>*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 62 (2022), 541.

¹² Cfr. P. PIVA, *Quali unioni benedire?*, in Città Nuova, 19 marzo 2021, in <https://www.cittanuova.it/quali-unioni-benedire/?ms=003&se=025> (accesso 18.12.2022).

¹³ CAN. 360: <<La Curia Romana, mediante la quale il Sommo Pontefice è solito trattare le questioni della Chiesa universale, e che in suo nome e con la sua autorità adempie alla propria funzione per il bene e a servizio delle Chiese, è composta dalla Segreteria di Stato o Papale, dal Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, dalle Congregazioni, dai Tribunali, e da altri organismi; la loro costituzione e competenza vengono definite da una legge peculiare>>.

¹⁴ FRANCESCO PP., *Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium*, Art. 1, 31.

Peraltro, nel delineare i compiti dell'ex Congregazione per la Dottrina della Fede già la Costituzione *Pastor Bonus* all'art. 48 poneva in luce come spettasse alla CDF <<promuovere e tutelare la dottrina sulla fede ed i costumi in tutto l'orbe cattolico>> e, quindi, rientrasse nella sua competenza <<tutto ciò che in qualunque modo tocca tale materia¹⁵>>.

Ancora di più, con la recente riforma e la suddivisione del Dicastero in argomento in due sezioni, dottrinale e disciplinare, si è avvalorato nel nuovo art. 71 il compito dottrinale di favorire e sostenere <<lo studio e la riflessione sulla comprensione della fede e dei costumi e sullo sviluppo della teologia nelle diverse culture, alla luce della retta dottrina e delle sfide dei tempi, in modo da offrire risposta, alla luce della fede, alle questioni e alle argomentazioni che emergono con il progresso delle scienze e l'evolversi delle civiltà¹⁶>>.

Ne consegue che ordinariamente appartiene all'attività dell'ex Sant'Uffizio “offrire una risposta”, alla luce della fede, alle nuove questioni emergenti che la interpellano: la dinamica domanda/risposta, pertanto, attiene da sempre al suo naturale modo di operare, cui rientra a pieno titolo il *responsum* in commento, che appare legittimamente emesso dalla Congregazione nella sua funzione vicaria alla potestà petrina, senza necessità di approvazione ordinaria o in forma specifica, ma con un naturale assenso alla sua diffusione da parte del Pontefice, adeguatamente e ritualmente informato.

1.2. Il potere

Un ulteriore elemento formale che ha attirato l'attenzione dei commentatori è insito nella domanda stessa, che ha dato origine al *responsum*: il potere della Chiesa sulle benedizioni¹⁷. La domanda, infatti, non pone, almeno espressamente, al centro del quesito la validità o liceità della prassi, da alcuni pastori usata, di benedire unioni di coppie omosessuali, non introduce apertamente la questione in termini di fondamento teologico-morale – pur investendo pienamente il tema con la risposta – ma si limita, se così si può affermare, a chiedere se la Chiesa disponga del potere di impartirla a coppie omoaffettive e, in tale ottica, la risposta è lapidariamente negativa.

Ma la relazione Chiesa/benedizione è davvero una questione di potere o della sua mancanza? O non è piuttosto un rapporto fondativo funzionale alla salvezza?

¹⁵ GIOVANNI PAOLO II PP., Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, Art. 48, 873.

¹⁶ FRANCESCO PP., Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, Art. 71, 75. Cfr. A. VIANA, *La potestà della curia romana*, 552, dove l'Autore evidenzia il nuovo compito di coordinamento del Dicastero per la Dottrina della Fede in relazione ai documenti che devono essere pubblicati da altri dicasteri, organismi o uffici di Curia, che necessitano del suo parere in tema di fede e costumi, prima della loro pubblicazione.

¹⁷ Cfr. A. GRILLO, *Cattolicesimo e (omo)sessualità. Sapienza teologica e benedizione rituale*, Editrice Morcelliana, Brescia (2022), 168-171.

Parlare di potere – di agire, di disporre, di imporre, di risolvere etc. – genera inevitabilmente un problema di confini e di limiti e una dinamica di conservazione e ricerca: chi possiede un potere è preoccupato di difenderlo e/o di espanderlo, chi non lo possiede è ansioso di conquistarlo; almeno questa si è dimostrata da sempre la logica umana.

Anche la nota esplicativa che accompagna il *responsum* appare ingabbiata, almeno in parte, secondo alcuni autori¹⁸, in questa logica e per diversi ordini di motivi afferma che «La Chiesa non dispone, né può disporre, del potere di benedire unioni di persone dello stesso sesso nel senso sopra inteso¹⁹», quasi celando la paura che “cedere terreno” ad altre posizioni possa far perdere di autenticità e fedeltà alla missione.

In realtà, la questione appare più complessa, come si potrà apprezzare nell’esame degli aspetti sostanziali che motivano la risposta, anche se alcune considerazioni possono già essere anticipate a questo livello.

La natura pacificamente vicaria della Curia romana non rappresenta soltanto una modalità peculiare di aiuto al Romano Pontefice nell’esercizio della pienezza della sua potestà universale, ma risponde, altresì, a quell’esigenza più ampia, che appartiene naturalmente a tutti i fedeli, di dare voce e testimonianza a quell’annuncio evangelico di cui la Chiesa, nella sua dimensione visibile, si fa portatrice e strumento sin dal suo sorgere. In questo contesto le singole articolazioni ecclesiali, a partire da ciascun fedele, che cresce e si nutre all’interno di una imprescindibile dimensione relazionale e comunitaria, partecipano del compito missionario, ponendosi a servizio di ogni donna e uomo che cerca la Salvezza.

Non si tratta solo, in questo caso, di un auspicio teologico-pastorale, ma un preciso orientamento anche giuridico, che permette di concepire, ciò che generalmente si identifica con il potere – e per alcune letture lo è – anche e soprattutto come veicolo di una norma sempre in movimento che si struttura in conformità al Vangelo²⁰ e come diaconia che orienta alla *salus animarum*, suprema legge della Chiesa, come chiude l’ultima norma del codice di diritto canonico²¹.

Questo comporta, ad avviso della scrivente, che un segno sacro come la benedizione non debba pensarsi anche formalmente in termini di potere in mano a chi lo amministra ma, come

¹⁸ Idem.

¹⁹ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Responsum ad dubium, Nota esplicativa*.

²⁰ Cfr. M.J. ARROBA CONDE – M. RIONDINO, *Introduzione al diritto canonico*, 3° ed., Le Monnier Università, Firenze 2019, 2, in cui gli Autori evidenziano come nucleo fondante all’origine del diritto canonico il concetto di *norma missionis*, vale a dire un nucleo normativo che «dà senso all’esistenza della Chiesa come testimone di una salvezza che, pur chiamata a compimento definitivo nella vita eterna, si costruisce in questo mondo, e al servizio della quale si pone una disciplina maturata per essere fedeli ai contenuti essenziali dell’annuncio». Per tale ragione il diritto canonico è uno strumento giuridico sempre in movimento, che trova nella fedeltà al Vangelo il suo orizzonte interpretativo.

²¹ CAN. 1752: «Nelle cause di trasferimento si applichino le disposizioni del can. 1747, attenendosi a principi di equità canonica e avendo presente la salvezza delle anime, che deve sempre essere nella Chiesa legge suprema».

suggerisce una parte della dottrina²², riconoscimento di una bontà e di una utilità alla salvezza del fedele che la richiede per sé o per luoghi, cose, circostanze della sua vita di fede.

Una simile lettura, se appare non cambiare l'esito della risposta alla domanda oggetto di trattazione, certamente permette alle ragioni del *responsum* di essere lette in un'ottica più ampia, che coinvolge a pieno la funzione evangelizzatrice della Chiesa e la sua relazione con gli elementi fondanti della fede, alla luce del mondo che cambia in modo impressionantemente veloce, e pone con serietà l'ulteriore interrogativo sull'interpretazione da attribuire ai segni dei tempi.

Diventa, a questo punto, importante fare chiarezza sui motivi sostanziali che hanno sorretto l'intervento della Congregazione per la Dottrina della Fede e la natura della benedizione invocata.

2. GLI ASPETTI SOSTANZIALI

Nella lettura unitaria del *responsum* e della nota esplicativa, senza cui la risposta data non si comprenderebbe nella sua interezza, è fondamentale partire dalla natura del bene invocato e dalla sua relazione con gli altri strumenti di salvezza, in particolare con i Sacramenti, ma è altrettanto opportuno, all'interno della valutazione sostanziale, distinguere tra benedizione singolare e benedizione sponsale, perché il loro orizzonte passa dall'invocazione di un beneficio spirituale per il singolo individuo – o per le cose o i luoghi che gli appartengono – alla richiesta di effetti spirituali per la coppia unitariamente e inscindibilmente considerata come tale e non come suoi singoli componenti. Tale differenza è ciò che determina la ragione della soluzione negativa al quesito e merita di essere indagata dal punto di vista del diritto.

2.1. La Benedizione singolare

Come pone immediatamente in evidenza la Congregazione²³, la benedizione appartiene al novero dei sacramentali²⁴ che il codice di diritto canonico definisce al can. 1166 come «<segni sacri con cui, per una qualche imitazione dei sacramenti, vengono significati e ottenuti per l'impetrazione della Chiesa, effetti soprattutto spirituali>>. Tale definizione origina dalla costituzione sulla Sacra Liturgia, *Sacrosantum Concilium*, dove i padri conciliari ulteriormente specificavano come i

²² Cfr. A. GRILLO, *Cattolicesimo e (omo)sessualità*, 169.

²³ Tale era il nome dell'organismo curiale – ora Dicastero – all'epoca del *responsum* e come tale è citato nel testo, ove non diversamente specificato

²⁴ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Responsum ad dubium, Nota esplicativa*.

sacramentali predisponessero a ricevere gli effetti principali dei sacramenti e attraverso essi venissero santificate le varie circostanze di vita²⁵.

Chiara è la relazione Sacramentali/Sacramento che non è di identità, ma di una qualche somiglianza o imitazione.

È, infatti, la stessa costituzione sulla liturgia a indicare i sacramenti come

ordinati alla santificazione degli uomini, alla edificazione del corpo di Cristo e, infine, a rendere culto a Dio; in quanto segni hanno poi anche un fine pedagogico. Non solo suppongono la fede, ma con le parole e gli elementi rituali la nutrono, la irrobustiscono e la esprimono; perciò, vengono chiamati «sacramenti della fede». Conferiscono certamente la grazia, ma la loro stessa celebrazione dispone molto bene i fedeli a riceverla con frutto, ad onorare Dio in modo debito e ad esercitare la carità²⁶.

Edificazione del Corpo di Cristo, santificazione degli uomini, ruolo pedagogico, necessità della fede presupposta, che i sacramenti irrobustiscono e nutrono, sono tutti elementi che non necessariamente ricorrono nei sacramentali²⁷ e, in particolare nelle benedizioni, che, pur riservate in primo luogo ai cattolici, ai sensi del can. 1170, possono essere amministrare anche ai non battezzati e, se non vi sono proibizioni specifiche, anche ai non cattolici²⁸.

Deve intendersi, infatti, per benedizione quell'azione liturgica con la quale la Chiesa <<chiama gli uomini a lodare Dio, li invita a chiedere la sua protezione, li esorta a meritare, con la santità della vita, la sua misericordia, e innalza preghiere per ottenere i benefici divini, in modo che le sue invocazioni ottengano l'effetto sperato>>²⁹. Lo stesso Catechismo della Chiesa Cattolica ricorda come <<Ogni benedizione è lode di Dio e preghiera per ottenere i suoi doni. In Cristo, i cristiani sono benedetti da Dio Padre “con ogni benedizione spirituale” (Ef 1,3). Per questo la Chiesa impartisce la benedizione invocando il nome di Gesù, e facendo normalmente il santo segno della croce di Cristo>>³⁰. È chiaro che, posta la possibilità che esse siano amministrare anche a non cattolici, in via eccezionale il santo segno di croce possa essere omesso.

È proprio questa funzione di intercessione e di desiderio volto ad ottenere al richiedente effetti spirituali, unita all'universalità del messaggio evangelico di salvezza, a rendere possibile la

²⁵ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Costituzione sulla Santa Liturgia Sacrosantum Concilium*, in *AAS* LVI (1964), 116, n. 60.

²⁶ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Costituzione sulla Santa Liturgia Sacrosantum Concilium*, n. 59.

²⁷ Cfr. CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, n. 1670, in cui si evidenzia come i sacramentali, tra cui sono pacificamente annoverate le benedizioni, non conferiscano la grazia sacramentale dello Spirito Santo, ma con la preghiera predispongano il soggetto a riceverla.

²⁸ Cfr. Can. 1170: <<Le benedizioni, che vanno impartite in primo luogo ai cattolici, possono essere date anche ai catecumeni, anzi, se non vi si oppone una proibizione della Chiesa, persino ai non cattolici>>.

²⁹ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Benedizionale*, 12, n. 9. Si veda, altresì, il testo latino in CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, *De Benedictionibus*, Editio Typica (1984), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano (2013), 11, n.9.

³⁰ CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, n. 1671.

benedizione singolare e personale, anche per chi vive in relazioni stabili omoaffettive o ha celebrato unioni civili, in quegli ordinamenti statuali in cui ciò è consentito, come evidenzia la nota esplicativa laddove <<non esclude che vengano impartite benedizioni a singole persone con inclinazione omosessuale, le quali manifestino la volontà di vivere in fedeltà ai disegni rivelati di Dio così come proposti dall'insegnamento ecclesiale>>³¹.

Diversamente accade con la benedizione sponsale, che opera sulla base di altri presupposti, ampliamenti evidenziati dalla Congregazione.

2.2. La Benedizione della coppia sponsale

Dal punto di vista del giurista vale la pena evidenziare che la benedizione nuziale nella Chiesa cattolica latina non rientra tra i requisiti di validità della forma canonica del matrimonio, per la quale essa si realizza, ai sensi del can. 1108, in modo ordinario con la presenza degli sposi, di due testimoni e dell'assistente che chiede e riceve il consenso a nome della Chiesa³². Per la tradizione giuridica latina, infatti, ministri del sacramento del matrimonio sono unicamente gli sposi.

Diversamente accade nelle Chiese Cattoliche di rito orientale ove, ai sensi del can. 828 CCEO³³, la benedizione del sacerdote è condizione di validità delle nozze e anche il sacerdote è, unitamente agli sposi, ministro del matrimonio, tanto che il rito si ritiene sacro con l'intervento del sacerdote che assiste e benedice³⁴ e soltanto il sacerdote – non un diacono né tantomeno un laico - <<assiste validamente al matrimonio tra due parti orientali o tra una parte latina e una parte orientale cattolica o non cattolica>>³⁵.

Nei contesti cattolici di rito orientale certamente la benedizione degli sposi assume un'importanza anche giuridicamente non trascurabile, tanto che condiziona la valida amministrazione del sacramento nuziale, ma la sua essenza non muta nella tradizione latina, dove rappresenta

³¹ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Responsum ad dubium, *Nota esplicativa*.

³² CAN. 1108: << §1. Sono validi soltanto i matrimoni che si contraggono alla presenza dell'Ordinario del luogo o del parroco o del sacerdote oppure diacono delegato da uno di essi che sono assistenti, nonché alla presenza di due testimoni, conformemente, tuttavia, alle norme stabilite nei canoni seguenti, e salve le eccezioni di cui nei cann. 144, 1112, §1, 1116 e 1127, §§2-3. §2. Si intende assistente al matrimonio soltanto colui che, di persona, chiede la manifestazione del consenso dei contraenti e la riceve in nome della Chiesa>>.

³³ Con l'acronimo CCEO si intende il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, in IOANNES PAULUS PP II, Constitutio Apostolica *Sacri Canonis* qua Codex canonum ecclesiarum orientalium promulgatur, *diei 18 octobris 1990*, in *AAS LXXXII* (1990), 1033-1044.

³⁴ CAN. 828 CCEO: <<§ 1. Sono validi soltanto i matrimoni che si celebrano con rito sacro alla presenza del Gerarca del luogo o del parroco del luogo o di un sacerdote al quale, dall'uno o dall'altro, è stata conferita la facoltà di benedire il matrimonio, e almeno di due testimoni, secondo tuttavia le prescrizioni dei canoni che seguono, e salve le eccezioni di cui nei cann. 832 e 834, § 2. § 2. Questo rito si ritiene sacro con l'intervento stesso del sacerdote che assiste e benedice>>.

³⁵ Cfr. CAN. 1108 § 3, nella formulazione conseguente al Motu Proprio *De concordia inter codices* del 31 maggio 2016.

un'invocazione al Signore perché rafforzi gli sposi, che hanno appena pronunciato il consenso, costituendosi in matrimonio, nei propositi nuziali espressi e li accompagni per la vita nella fedeltà alle promesse scambiate.

Così recita la benedizione sponsale in uso sia nella liturgia romana che ambrosiana:

Sac: Fratelli e sorelle, invochiamo con fiducia il Signore, perché effonda la sua grazia e la sua benedizione su questi sposi che celebrano in Cristo il loro matrimonio: egli che li ha uniti nel patto santo [per la comunione al corpo e al sangue di Cristo] li confermi nel reciproco amore.

Sac: O Dio, con la tua onnipotenza hai creato dal nulla tutte le cose e nell'ordine primordiale dell'universo hai formato l'uomo e la donna a tua immagine, donandoli l'uno all'altro come sostegno inseparabile, perché siano non più due, ma una sola carne; così hai insegnato che non è mai lecito separare ciò che tu hai costituito in unità.

O Dio, in un mistero così grande hai consacrato l'unione degli sposi e hai reso il patto coniugale sacramento di Cristo e della Chiesa.

O Dio, in te la donna e l'uomo si uniscono, e la prima comunità umana, la famiglia, riceve in dono quella benedizione che nulla poté cancellare, né il peccato originale né le acque del diluvio.

Guarda ora con bontà questi tuoi figli che, uniti nel vincolo del matrimonio, chiedono l'aiuto della tua benedizione: effondi su di loro la grazia dello Spirito Santo perché, con la forza del tuo amore diffuso nei loro cuori, rimangano fedeli al patto coniugale.

In questa tua figlia @@, dimori il dono dell'amore e della pace e sappia imitare le donne sante lodate dalla Scrittura. ##, suo sposo, viva con lei in piena comunione, la riconosca partecipe dello stesso dono di grazia, la onori come uguale nella dignità, la ami sempre con quell'amore con il quale Cristo ha amato la sua Chiesa

Ti preghiamo, Signore, affinché questi tuoi figli rimangano uniti nella fede e nell'obbedienza dei tuoi comandamenti; fedeli a un solo amore siano esemplari per integrità di vita; sostenuti dalla forza del Vangelo diano a tutti buona testimonianza a Cristo.

[Sia feconda la loro unione, diventino genitori saggi e forti e insieme possano vedere i figli dei loro figli]. E dopo una vita lunga e serena giungano alla beatitudine eterna del regno dei cieli. Per Cristo nostro Signore

Dalla lettura del testo vale la pena sottolineare brevemente alcuni elementi che caratterizzano tale forma peculiare di benedizione e, in primo luogo, la sua caratteristica comunionale: è certamente benedizione dell'uomo e della donna, della moglie e del marito, ma è, allo stesso tempo, benedizione dell'*una caro* che insieme costituiscono, espressione del disegno creatore di Dio che accompagna l'umanità fin dal suo sorgere; è l'innesto della storia umana dei due sposi nella storia della salvezza e dell'alleanza di Dio con il suo popolo e, per Cristo, con ogni popolo. È una benedizione che, soprattutto, non può essere data ai due singolarmente e separatamente dal contesto matrimoniale e nell'ambito dell'unico sacramento di coppia. È una storia di unicità, intimità, fedeltà, perpetuità, fecondità che rende concreta e significa l'unione di Cristo con la Chiesa.

A motivo della natura della benedizione nuziale e degli elementi sponsali che richiama, il Dicastero ha ritenuto non possibile estendere in via analogico-interpretativa tale azione liturgica alle unioni di coppie omosessuali, che una simile realtà non appaiono significare, così osservando:

poiché le benedizioni sulle persone sono in relazione con i sacramenti, la benedizione delle unioni omosessuali non può essere considerata lecita, in quanto costituirebbe in certo qual modo una imitazione o un rimando di analogia con la benedizione nuziale, invocata sull'uomo e la donna che si uniscono nel sacramento del Matrimonio, dato che «non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppur remote, tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia³⁶.

Appare, pertanto, opportuno svolgere alcune riflessioni di sintesi su ciò che una simile soluzione comporta per il futuro.

3. RIFLESSIONI E PROSPETTIVE

Secondo quanto analizzato in precedenza la Chiesa non ha il potere di benedire le unioni di coppie dello stesso sesso perché non è possibile assimilare tali unioni al disegno di Dio sul matrimonio e sulla famiglia, perché, secondo quanto si legge nella nota esplicativa

occorre – oltre alla retta intenzione di coloro che ne partecipano – che ciò che viene benedetto sia oggettivamente e positivamente ordinato a ricevere e ad esprimere la grazia, in funzione dei disegni di Dio iscritti nella Creazione e pienamente rivelati da Cristo Signore. Sono quindi compatibili con l'essenza della benedizione impartita dalla Chiesa solo quelle realtà che sono di per sé ordinate a servire quei disegni³⁷.

Cosa significa affermare tale diversità nel contesto odierno dove le relazioni omoaffettive sono ampiamente presenti e in molti ordinamenti statuali riconosciute a livello legislativo? Cosa significa una risposta negativa per la singola persona parte di questa unione e per l'unione stessa?

Pur non appartenendo allo scopo di questo contributo esplorare gli orientamenti della teologia morale sul tema, non può non darsi conto di come numerose siano le posizioni teologico-morali che salutano oggi favorevolmente lo spostamento dell'attenzione della Chiesa dal sesso alla sessualità, dal vizio innominabile all'amore possibile³⁸ e dallo stigma sociale al valore indiscutibile di ogni

³⁶ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Responsum ad dubium, *Nota esplicativa*.

³⁷ Idem.

³⁸ Cfr. A. FUMAGALLI, *L'amore possibile. Persone omosessuali e morale cristiana*, Cittadella Editrice, Assisi (2020); Cfr. A. GRILLO, *Cattolicesimo e (omo)sessualità*, 88; Cfr. P. BORDEYNE, *L'Eglise Catholique en travail de discernement face aux unions homosexuelles*, in INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS, *Transversalités*, Cairn, Paris (2021), 89-104.

persona, passando attraverso le caratteristiche di responsabilità - per sé, per l'altro e per la storia comune - di donazione e interazione, che anche l'amore omosessuale può esprimere³⁹.

In questo contesto l'attuale Dicastero per la dottrina della Fede aveva già in passato scavato più a fondo nella comprensione dell'omosessualità con la Dichiarazione *Persona Humana*⁴⁰, del 29 dicembre 1975, concernente alcune questioni di etica sessuale, e la Lettera *Homosexualitatis Problema*⁴¹, del 1° ottobre 1986, sulla cura pastorale delle persone omosessuali.

È, inoltre, nel Catechismo della Chiesa cattolica, approvato da San Giovanni Paolo II in forma definitiva in data 15 agosto 1997, che si evidenzia, da un lato, l'intrinseco disordine degli atti omosessuali e la loro contrarietà alla legge naturale⁴², invitando nel contempo le persone omosessuali a vivere la castità, nella padronanza di sé, educando la libertà interiore, nella preghiera e con l'aiuto della grazia sacramentale⁴³ e, dall'altro, si invoca l'accoglienza di ognuno nel rispetto, evitando ogni marchio e discriminazione, in quanto si ha di fronte persone che, con la loro imprescindibile dignità <<sono chiamate a realizzare la volontà di Dio nella loro vita, e, se sono cristiane, a unire al sacrificio della croce del Signore le difficoltà che possono incontrare in conseguenza della loro condizione>>⁴⁴.

Su questo orizzonte si innestano in epoca più recente i due Sinodi sulla famiglia (straordinario nel 2014 e ordinario nel 2015), che hanno opportunamente messo a tema le relazioni omoaffettive e il rapporto con la comunità ecclesiale, e soprattutto l'esortazione apostolica post-sinodale che ne è scaturita, *Amoris Laetitia*, nella quale Papa Francesco, facendo proprie alcune riflessioni già contenute nella Relazione finale al Sinodo del 2015⁴⁵, ribadisce, ancora una volta come ogni persona, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, vada rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto, escludendo ogni forma di aggressione o violenza⁴⁶, termini che ricorrono in modo insistente in tutti i pronunciamenti in materia. In questo senso sono, recentemente, le parole di condanna che

³⁹ A. FUMAGALLI, *L'amore possibile*, 175-185.

⁴⁰ Cfr. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Dichiarazione *Persona Humana* su alcune questioni di etica sessuale, in *AAS* LXVIII (1976), 77-96.

⁴¹ Cfr. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Lettera *Homosexualitatis Problema* sulla cura pastorale delle persone omosessuali, in *AAS* LXXIX (1987), 543-554.

⁴² Cfr. CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, n. 2357. Sul punto legge naturale e suo significato nell'attualità delle questioni etiche che la sessualità omosessuale pone si veda M. CHIODI, *Intervista in data 28 luglio 2019*, in *AVVENIRE*, Supplemento NOI FAMIGLIA & VITA, 34-37, in cui l'intervistato, pur ribadendo <<le innegabili differenze>> che impediscono l'equiparazione tra coppie eterosessuali e omosessuali, evidenzia che <<il compito morale riguarda le effettive possibilità, vale a dire il bene possibile, che tenga conto della storia effettiva di un soggetto>>.

⁴³ Cfr. CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, n. 2359.

⁴⁴ Cfr. CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, n. 2358.

⁴⁵ Cfr. SYNODUS EPISCOPORUM, *Relazione finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre*, in data 24 ottobre 2015, n. 76, in <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/10/24/0816/01825.pdf> (accesso 27.01.23).

⁴⁶ Cfr. FRANCISCUS PP., *Adhortatio apostolica Post-Synodalis Amoris laetitia*, 19 marzo 2016, in *AAS* CVIII (2016), 412-413, n. 250.

Papa Francesco ha riservato a coloro che vogliono criminalizzare l'omosessualità, che in alcun modo può essere considerata un crimine, pur rimanendo un peccato⁴⁷.

La stessa nota esplicativa al *responsum* riconosce un ruolo attivo alla comunità cristiana e ai Pastori che <<sono chiamati ad accogliere con rispetto e delicatezza le persone con inclinazione omosessuale, e sapranno trovare le modalità più adeguate, coerenti con l'insegnamento ecclesiale, per annunciare il Vangelo nella sua pienezza. Queste, nello stesso tempo, riconoscano la sincera vicinanza della Chiesa – che prega per loro, li accompagna, condivide il loro cammino di fede cristiana – e ne accolgano con sincera disponibilità gli insegnamenti>>.

Non appare, quindi, per nulla esclusa la presenza e la partecipazione delle persone omosessuali alla vita della Chiesa, nell'ascolto della Parola, nella catechesi, nel servizio alla carità, come è proprio di ciascun fedele, senza emarginazioni, facendo leva su quel bene possibile⁴⁸ che guida il discernimento pastorale e che così esprime l'attuale Pontefice nel controverso capitolo VIII di *Amoris Laetitia*:

<<senza sminuire il valore dell'ideale evangelico, bisogna accompagnare con misericordia e pazienza le possibili tappe di crescita delle persone che si vanno costruendo giorno per giorno>>, lasciando spazio alla «misericordia del Signore che ci stimola a fare il bene possibile». Comprendo coloro che preferiscono una pastorale più rigida che non dia luogo ad alcuna confusione. Ma credo sinceramente che Gesù vuole una Chiesa attenta al bene che lo Spirito sparge in mezzo alla fragilità: una Madre che, nel momento stesso in cui esprime chiaramente il suo insegnamento obiettivo, «non rinuncia al bene possibile, benché corra il rischio di sporcarsi con il fango della strada». I Pastori che propongono ai fedeli l'ideale pieno del Vangelo e la dottrina della Chiesa devono aiutarli anche ad assumere la logica della compassione verso le persone fragili e ad evitare persecuzioni o giudizi troppo duri e impazienti⁴⁹.

Pertanto, per rispondere agli interrogativi esposti all'inizio di questo paragrafo sul significato che la risposta negativa al *responsum* può assumere, certamente occorre pensare la persona omosessuale come pienamente inserita nella Chiesa e non solo come oggetto dell'azione pastorale, ma come soggetto che può testimoniare e vivere la fede, nel rispetto, nell'accoglienza, nel discernimento, a cui non è precluso un cammino di santità⁵⁰.

In questa prospettiva si comprende, altresì, la possibilità di ricevere la benedizione singolarmente, quale intercessione volta, per il tramite della Chiesa, a guadagnare a colui o colei che la riceve effetti spirituali, che corroborano la fede o l'aiutano a manifestarsi.

⁴⁷ Cfr. FRANCESCO PP., Intervista all'Agenzia Associated Press in data 25 gennaio 2023, in <https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2023-01/papa-francesco-intervista-associated-press.html> (accesso 27.01.23).

⁴⁸ Cfr. P. BORDEYNE, *L'Eglise Catholique*, 95.

⁴⁹ FRANCISCUS PP, *Amoris Laetitia*, n. 308.

⁵⁰ Cfr. COMUNITÀ DI BOSE (CUR.), *La famiglia tra sfide e prospettive*, Edizioni Qiqiaion, Magnano (2015), 131-150, in cui sono raccolti diversi contributi, frutto dell'elaborazione di una riflessione sul tema da parte della Conferenza Episcopale francese, attraverso i quali gli intervenuti rispondono positivamente, tra gli altri quesiti, all'interrogativo “una relazione omosessuale vissuta nella stabilità e nella fedeltà può rappresentare un cammino di santità?”.

In merito al significato che la negazione della benedizione può assumere per l'unione omoaffettiva, ad avviso della scrivente, l'accusa di discriminazione non appare fondata, quantomeno ove si consideri, dal punto di vista giuridico, che trattare in modo diverso due realtà non appare fuori luogo quando diverse sono le realtà in comparazione⁵¹: a prescindere dagli elementi di positività e di bontà che l'unione omosessuale stabile presenta, non è possibile la sua equiparazione al matrimonio canonico, come osserva la nota esplicativa:

La presenza in tali relazioni di elementi positivi, che in sé sono pur da apprezzare e valorizzare, non è comunque in grado di coonestarle e renderle quindi legittimamente oggetto di una benedizione ecclesiale, poiché tali elementi si trovano al servizio di una unione non ordinata al disegno del Creatore⁵².

Tale posizione è pacificamente oggetto da tempo del pensiero della Chiesa ed è stata ribadita anche nel magistero di Papa Francesco, che in *Amoris Laetitia*, laddove parla di accoglienza, apertura, discernimento, non discriminazione, recependo gli esiti dell'assise sinodale, non manca di osservare come il matrimonio e il legame coniugale che si genera abbia una sua peculiarità nel disegno creaturale di Dio, che non possiede altro tipo di unione:

Nel corso del dibattito sulla dignità e la missione della famiglia, i Padri sinodali hanno osservato che «circa i progetti di equiparazione al matrimonio delle unioni tra persone omosessuali, non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppure remote, tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia»⁵³.

Lo stesso Pontefice, nella recente intervista all'agenzia americana Associated Press, riportata anche da molte altre testate giornalistiche, introduce un ulteriore tema, presente anche nella nota esplicativa al *responsum*, relativo alla troppo facile equivalenza crimine/peccato: l'omosessualità non è un crimine, come Papa Francesco ha ulteriormente sottolineato nella conferenza stampa, durante il volo di rientro dal recente viaggio apostolico in Congo e in Sud Sudan:

La criminalizzazione dell'omosessualità è un problema da non lasciar passare. Il calcolo è, più o meno, che cinquanta Paesi in un modo o nell'altro portano a questa criminalizzazione. Alcuni dicono di più, diciamo almeno cinquanta. E alcuni di questi - credo saranno dieci - hanno anche la pena di morte, aperta o nascosta, ma la pena di morte. Questo non è giusto, le persone di tendenza omosessuale sono figli di Dio, Dio vuole loro bene, Dio li accompagna. È vero che alcuni sono in questo stato per

⁵¹ Si veda sul punto l'interessante confronto a due voci nel testo F. D'AGOSTINO-G. PIANA, *Io vi dichiaro marito e marito. Il dibattito sui diritti delle coppie omosessuali*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (2013).

⁵² CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Responsum ad dubium, Nota esplicativa*.

⁵³ FRANCISCUS PP, *Amoris Laetitia*, n. 251.

diverse situazioni non volute, ma condannare una persona così è peccato, criminalizzare le persone di tendenza omosessuale è una ingiustizia⁵⁴.

Resta, tuttavia, una condizione umana in cui si inserisce il peccato⁵⁵ e, come riporta la nota della Congregazione, Dio non può benedire il peccato⁵⁶.

Cosa rimane allora?

Rimane l'amore assolutamente fedele e fecondo di Dio per ciascuno dei suoi figli, rimane l'assenza di condanna alcuna per la persona, rimane la partecipazione alla vita ecclesiale, rimane la relazione singola e personale di ciascuno con Dio, nella diversità delle vocazioni e delle strade percorse, anche in modo parziale e imperfetto.

Alla fine, come osservava Papa Francesco, riprendendo le parole di Sant'Agostino in proposito <<Rimasero soltanto loro due: la misera e la misericordia>> e nessun atto o benedizione dell'uomo, negato o consentito, può eliminare questo legame indissolubile⁵⁷.

PROF. AVV. ORIETTA RACHELE GRAZIOLI
Docente stabile straordinario
Pontificio Istituto Teologico
Giovanni Paolo II per le Scienze
Del matrimonio e della famiglia

⁵⁴ FRANCESCO PP., Conferenza stampa del Santo Padre durante il volo di ritorno, 5 febbraio 2023, quarta domanda, in <https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2023/february/documents/20230205-voloritorno-sudsudan.html> (accesso 06.02.23).

⁵⁵ FRANCESCO PP., Intervista all'Agenzia Associated Press in data 25 gennaio 2023; Avvenire 25 gennaio 2023 in <https://www.avvenire.it/papa/pagine/con-benedetto-xvi-ho-perso-un-padre> (accesso 27.01.23).

⁵⁶ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Responsum ad dubium, *Nota esplicativa*: <<la Chiesa rammenta che Dio stesso non smette di benedire ciascuno dei suoi figli pellegrinanti in questo mondo, perché per Lui «siamo più importanti di tutti i peccati che noi possiamo fare». Ma non benedice né può benedire il peccato: benedice l'uomo peccatore, affinché riconosca di essere parte del suo disegno d'amore e si lasci cambiare da Lui>>.

⁵⁷ Cfr. FRANCISCUS PP., Lettera Apostolica *Misericordia et Misera*, in AAS CVIII/12 (2016), 1311.